

In questo numero:

- *DIRITTO SOCIETARIO: ADEMPIMENTI DEI SINDACI PER OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI*
- *DIRITTO PENALE- IIDD-SOGLIA DI PUNIBILITA': INCIDENZA DEI COSTI NON DEDUCIBILI FISCALMENTE*
- *IVA: AGEVOLAZIONI PER DONAZIONE BENI NON PIU' COMMERCIALIZZATI*
- *IVA: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI*
- *DIRITTO-CONTRATTI: CLAUSOLA ARBITRALE NEGLI APPALTI*

DIRITTO SOCIETARIO: ADEMPIMENTI DEI SINDACI PER OMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La norma di comportamento n. 9.1 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti illustra gli **obblighi del Collegio sindacale** nelle seguenti ipotesi di omissioni da parte degli amministratori: - **convocazione dell'assemblea** dei soci; - presentazione al tribunale delle **istanze** relative allo **scioglimento** e alla **liquidazione della società**; - esecuzione delle **pubblicazioni previste dalla legge** (ad esempio, deposito del bilancio, sostituzione degli amministratori e sindaci, nomina e cessazione del revisore, ecc.). Il **termine** concesso ai sindaci è di **30 giorni**, che decorrono scaduto il termine previsto per gli amministratori; in pratica, quindi, **solo quando è certo che gli amministratori non vi hanno provveduto** (nei termini), **deve intervenire il Collegio**. Qualora invece **decada** dalla carica l'**Amministratore unico** o l'**intero Consiglio d'amministrazione**, l'**obbligo** comunicativo è **direttamente** (e immediatamente) **a carico del Collegio** (sempre nel termine dei 30 giorni). Gli **adempimenti** di cui sopra da parte del Collegio devono scaturire da una **delibera collegiale**, oggetto di verbalizzazione.

DIRITTO PENALE- IIDD-SOGLIA DI PUNIBILITA': INCIDENZA DEI COSTI NON DEDUCIBILI FISCALMENTE

Nel calcolo dell'**imposta evasa**, ai fini del superamento della **soglia di punibilità penale** per **imposte dirette** (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), i criteri di calcolo divergono da quelli prettamente fiscali, e **tengono conto** anche dei **costi non inerenti o non di competenza**, purché **<realmente esistenti>**. Sono, ad esempio, **da considerare**, ai fini penali, i **compensi amministratori**, **imputati per competenza** (a prescindere dal pagamento), o i **costi per autovetture** o per altri **beni a deducibilità limitata**, oppure **perdite su crediti non aventi i requisiti fiscali** per la deducibilità. I costi **inesistenti**, invece, pur rilevati in contabilità, **non riducono la base imponibile**. Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 24142 del 21.6.2021.

IVA: AGEVOLAZIONI PER DONAZIONE BENI NON PIU' COMMERCIALIZZATI

Interessanti chiarimenti sono pervenuti dall'Agenzia delle Entrate (consulenza giuridica n. 8 del 22.6.2021), a proposito della **cessione gratuita di beni oggetto dell'attività** agli enti di cui all'art. 2, comma I, lett. b-, del D.P.R. n. 441/1997 (enti pubblici, enti privati costituiti per il **perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche**, compresi gli enti del Terzo settore). L'agevolazione consiste nell'**equiparare alla rottamazione**, ai fini IVA, la cessione di **determinate tipologie di beni** non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione per **imperfezioni, alterazioni, danni o vizi** che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, o per altri motivi simili. Ai fini dell'agevolazione devono essere assolti anche gli adempimenti procedurali di cui al comma III dell'art. 16 della L. n. 166/2016 (**emissione per ogni cessione gratuita di un documento di trasporto** o di altro documento equipollente, invio della **comunicazione riepilogativa da parte del donatore**, rilascio di apposita **dichiarazione da parte del donatario**). L'Agenzia conferma che le cessioni gratuite di cui sopra, in presenza delle condizioni richiamate, sono **escluse dal campo di applicazione dell'IVA**, ma consentono al **donante** di conservare il **diritto alla detrazione dell'imposta** assolta all'atto dell'acquisto o all'importazione delle merci o materie prime, per le quali è stata mutata la destinazione.

IVA: APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La Cassazione (sentenza n. 9064/2021) è intervenuta a precisare il rapporto tra la direttiva comunitaria e la normativa IVA a proposito del **debito d'imposta riguardo alle prestazioni di servizi**. In pratica, i giudici distinguono il <**fatto generatore**> dell'imposta (l'**ultimazione della prestazione di servizi**), dall'<**esigibilità**> della stessa (il **pagamento**); la **completa esecuzione** della prestazione comporta, dunque, l'**insorgenza dell'imposta** e il **pagamento** costituisce il **limite temporale per l'adempimento** (fatturazione con esposizione dell'imposta). In conclusione, il non pagamento non determina di per sé che l'operazione non sia assoggettata ad imposta, ma **è necessario individuare**, caso per caso, **se l'omessa fatturazione** derivi o da un **pagamento equivalente** (esempio, permuta), ovvero da una **volontà di sottrarsi all'adempimento**. E' chiaro che la Cassazione consente il recupero dell'imposta da parte dell'Agenzia solo in caso di comportamento <in frode>, e non come meccanismo automatico.

DIRITTO-CONTRATTI: CLAUSOLA ARBITRALE NEGLI APPALTI

E' da tenere in seria considerazione la possibilità (e l'opportunità) di inserire in un **contratto d'appalto** la previsione di un **arbitrato irrituale**, in caso di controversie. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1912 del 17.6.2021, ha stabilito la legittimità di tale previsione, ammettendo la **portata vincolante** del lodo irrituale, previsto contrattualmente. Nel caso di specie, un contratto d'appalto stipulato tra un condominio ed un'impresa dava luogo a controversie che, per accordo tra le parti, dovevano essere **risolte esclusivamente con l'intervento di tecnici** iscritti ad albi e collegi professionali, tramite perizie, **escludendo il ricorso a vertenze legali**. I giudici hanno ritenuto **valida la consensuale rinuncia** delle parti **alla giurisdizione** in relazione alle controversie sorte, dovendo ritenersi inammissibile ogni questione attinente alla stessa indagine già sottoposta al lodo arbitrale/perizia contrattuale. La Corte ha inoltre precisato che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 18318/2019) ha chiarito che la <**perizia contrattuale**> non rappresenta un istituto giuridico autonomo rispetto all'arbitrato irrituale, del quale costituisce una figura particolare.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	09/09/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	09/09/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	09/09/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,184	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	102	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	130,1	129,2	126,5				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.